SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159/L

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. **276**.

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

03G0297

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorici verificatisi il 9 settembre 2003 nel territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 9 settembre 2003 il territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno è stato colpito da eccezionali eventi meteorici;

Considerato che i detti eventi hanno causato l'esondazione del fiume Sarno, allagamenti, smottamenti e frane, nonché ingenti danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati, a beni mobili, al sistema fognario ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che i predetti fenomeni meteorici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. n. 7168/c/13D/P.C. del 15 settembre 2003, con la quale il prefetto di Napoli ha segnalato, tra l'altro, la gravità della situazione in cui versa la città di Napoli, dove si sono verificati allagamenti, smottamenti di terrapieni, sconnessioni di sedi stradali, il crollo di una muratura con conseguente ostruzione del traffico stradale e danneggiamenti a diverse autovetture in sosta;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno colpito dagli eccezionali eventi meteorici verificatisi il 9 settembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 22 luglio 2003.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, recante regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Segretario generale 19 aprile 2001, recante modifiche al citato regolamento 19 marzo 1999, n. 98;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che occorre adeguare, in considerazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione, l'assetto organizzativo della citata Segreteria coordinando altresì i provvedimenti normativi citati;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 che attribuisce al Ministro responsabile della struttura la possibilità di procedere ad una modifica della organizzazione delle strutture affidate alla responsabilità del Ministro medesimo;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze del presidente della Conferenza stessa;

Vista la sentenza n. 408 del 14 dicembre 1998 della Corte costituzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al sen. prof. avv. Enrico La Loggia che attribuisce al Ministro per gli affari regionali, tra l'altro, la delega per la disciplina dell'organizzazione delle segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Ufficio di segreteria» ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 alla quale è preposto un direttore generale.

2. L'ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'ufficio di segreteria, in particolare, provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza Stato-regioni ivi compresa l'informazione sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni statali;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-regioni, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d) all'attività istruttoria alla partecipazione del presidente della Conferenza Stato-regioni al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed agli altri organismi, gruppi di lavoro e comitati su determinazione del presidente medesimo;

e) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;

f) ad ogni altra attività necessaria per l'esecuzione dell'intesa interistituzionale di cui all'accordo della Conferenza unificata del 20 giugno 2002.

4. Il segretario della Conferenza Stato-regioni ove incaricato, secondo le modalità previste dall'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, di svolgere anche le funzioni di segretario della Conferenza unificata, provvede alle relative incombenze ed al coordinamento dell'attività istruttoria e di supporto degli uffici e del segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché agli adempimenti connessi alle sedute della Conferenza unificata.

Art. 3.

Organizzazione dell'ufficio di segreteria

1. All'ufficio di segreteria è preposto un direttore generale che svolge le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. L'incarico è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza Stato-regioni e di segretario della Conferenza unificata nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

3. L'ufficio di segreteria è articolato in sei servizi ed una segreteria tecnica, ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che svolgono attività nei settori di seguito indicati:

I. Rapporti istituzionali, lavoro ed istruzione;

II. Rapporti internazionali, programmazione e finanza;

III. Sanità e politiche sociali;

IV. Attività produttive e infrastrutture;

V. Ambiente e territorio;

VI. Politiche agricole e forestali.

Art. 4.

Attività dei servizi

1. I servizi, di cui al comma 2, svolgono l'istruttoria e lo studio dei provvedimenti all'esame della Conferenza Stato-regioni provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute nonché ad ogni altra attività necessaria per il miglior raccordo tra le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali anche ai fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. I servizi dell'ufficio di segreteria sono così ripartiti:

Servizio I: questioni istituzionali; istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; rapporti Stato-regioni-enti locali; immigrazione; lavoro; professioni;

Servizio II: federalismo fiscale; bilanci pubblici, programmazione, finanza pubblica e sistema tributario; coordinamento statistico ed informatico; questioni comunitarie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; rapporti internazionali e con l'Unione europea;

Servizio III: tutela della salute anche veterinaria; livelli essenziali di assistenza; riparti e finanziamenti in materia di salute; politiche sociali; alimentazione;

Servizio IV: porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica; attività produttive; governo del territorio, edilizia ed urbanistica, commercio anche con l'estero, turismo; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

Servizio V: ambiente, protezione della natura, inquinamento, gestione dei rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, misure di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, sviluppo sostenibile, tecnologie pulite e fonti energetiche; educazione ambientale; protezione civile; attività e beni culturali;

Servizio VI: foreste, agricoltura e pesca; caccia; sviluppo rurale; qualità dei prodotti alimentari; interventi nel settore agricolo.

Art. 5.

Segreteria tecnica e dirigenti di staff

1. La segreteria tecnica, alla quale viene preposto un dirigente, cura la tenuta del repertorio, la conservazione e la pubblicazione degli atti e dell'attività delle Conferenze Stato-regioni ed unificata effettuando statistiche e rilevazioni relative all'attività delle medesime Conferenze.

2. La segreteria tecnica assicura, altresì, il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonché con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale; provvede altresì ai servizi generali dell'ufficio di segreteria, tra i quali l'organizzazione delle sedute della Conferenza Stato-regioni, la gestione del personale in servizio, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la contabilità, l'attività del consegnatario, il protocollo e l'archiviazione della corrispondenza.

3. Con provvedimento del direttore dell'ufficio di segreteria, sentite le organizzazioni sindacali, possono essere ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi e della segreteria tecnica anche in relazione ad eventuali ulteriori esigenze organizzative.

4. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di cinque unità, di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalità in materia giuridico, legislativa, economica i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti specifici, svolgere attività di studio, ricerca e consulenza, provvedere all'istruttoria di specifici provvedimenti all'esame della Conferenza, coordinare gruppi di lavoro; ai dirigenti di staff viene affidata una struttura di supporto per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli incarichi.

Art. 6.

Funzionamento dell'ufficio di segreteria

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento provvedendo, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali, a seguito di richiesta formulata dal direttore dell'ufficio di segreteria stesso; per il personale regionale provvede il segretario generale su richiesta del direttore dell'ufficio di segreteria, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali, valutate le richieste della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il direttore dell'ufficio di segreteria è convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Personale

1. Il contingente di personale dell'ufficio di segreteria è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome e per la restante parte del personale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, al personale di cui al comma 2 del presente articolo è corrisposta, se dovuta, un'indennità mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al citato personale è autorizzata, a carico del bilancio dell'unità previsionale di base dell'ufficio di segreteria, la prestazione di lavoro straordinario in misura anche superiore a quella del corrispondente personale regionale.

4. Con determinazione del direttore dell'ufficio di segreteria, sentite le organizzazioni sindacali, ciascun servizio potrà essere ripartito in settori che comunque non potranno superare complessivamente il numero di cinque.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia delle disposizioni incompatibili del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, e la successiva modifica adottata con decreto del Segretario generale 19 aprile 2001.

2. L'attività prevista dal presente regolamento, in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene svolta dall'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni per gli argomenti all'esame della Conferenza unificata nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 118

03A11084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 2003 che ha disposto per il 30 settembre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,982.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 78.925.972,67 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 31 marzo 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,105 ed a 98,488.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A11162

DECRETO 7 ottobre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 ottobre 2003 è pari a 54.656 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 ottobre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A11160

DECRETO 7 ottobre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 ottobre 2003 è pari a 54.656 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 ottobre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 ottobre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A11159

DECRETO 16 settembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 settembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 settembre 2003 che hanno disposto per il 15 settembre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,487 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,827 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 17.952.057,47 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo

per l'anno 2004, ammonta a € 141.253.771,45 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 settembre 2004..

A fronte delle predette spese, verrà assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente a 99,547 ed a 99,240 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,067 ed a 96,868 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A11161

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Costantinescu Virginia Ruxandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Constantinescu Virginia Ruxandra, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «doctor medic» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor-medic» rilasciato in data 14 dicembre 1981 dall'Istituto statale di medicina e farmacia di Bucarest (Romania) alla sig.ra Constantinescu Virginia Ruxandra, nata a Fierbinti (Romania) il 9 settembre 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Constantinescu Virginia Ruxandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11002

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Jelovac Nikola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Jelovac Nikola, cittadino croato, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Jelovac Nikola è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria rilasciato in data 28 dicembre 1993 dal Ministero della sanità croato al dott. Jelovac Nikola, nato a Split-Spalato (Croazia) il 28 maggio 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11003

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Carizza Carlos Marcelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Carizza Carlos Marcelo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «mèdico» rilasciato in data 18 dicembre 1979 dall'Universidad Nacional de Rosario (Argentina) al sig. Carizza Carlos Marcelo, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 18 marzo 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Carizza Carlos Marcelo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

nomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11004

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Cascardo Antonio Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cascardo Antonio Josè, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «mèdico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Itatia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gti articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «mèdico» rilasciato in data 4 marzo 1985 dall'Universidad Nacional de la Plata (Argentina) al sig. Cascardo Antonio Josè, cittadino italiano, nato a Pineyro-Avellaneda (Buenos Aires) il 15 aprile 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Cascardo Antonio Josè è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11005

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Capparelli Alejandra Franca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Capparelli Alejandra Franca, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legistativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1º luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «médica» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médica» rilasciato in data 21 dicembre 1993 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Capparelli Alejandra Franca, nata a Buenos Aires (Argentina) il 26 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Capparelli Alejandra Franca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11006

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gheordunescu Luta Mihaela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gheordunescu Luta Mihaela Elena, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1º luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «doctor medic» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor medic» rilasciato in 23 giugno 1986 dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento - Istituto di medicina e farmacia di Bucarest (Romania) alla sig.ra Gheordunescu Luta Mihaela Elena, nata a Bucarest (Romania) il 27 marzo 1957, è riconosciuto quate titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gheordunescu Luta Mihaela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11007

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pochwat Beata Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pochwat Beata Maria, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dyplom lekarza» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1º luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «dyplom lekarza» rilasciato in data 28 novembre 1987 dall'Accademia di medicina di Lublin (Polonia) alla sig.ra Pochwat Beata Maria, nata a Rzeszow (Polonia) il 29 ottobre 1962, è riconosciuto quale titoto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Pochwat Beata Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 settembre 2003.

Reintegro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie:

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia 26 gennaio 1974, n. 275, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro prevista dal comma terzo dell'art. 410 del suddetto titolo IV;

Vista la nota del 25 agosto 2003, prot. n. S 1028/03/PM, con cui l'Unione degli industriali della provincia di Pavia comunica la designazione dei signori Luigi Casali e Fabrizio Raina rispettivamente quali membro effettivo e membro supplente della suddetta commissione, in sostituzione dei signori Marco Ripa deceduto ed Ernesto Via dimissionario;

Vista la nota del 2 settembre 2003, prot. n. 214/03, con cui la CISL - Confederazione italiana sindacato lavoratori, Unione sindacale territoriale di Pavia, comunica la designazione dei signori Carlo Gerla e Alessandro Taverna quali membri supplenti della suddetta commissione, in sostituzione dei signori Bruno Zanirato e Marco Boveri dimissionari;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha disposto l'unificazione degli uffici periferici e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali con le funzioni già proprie dei soppressi ispettorati del lavoro ed uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta quindi la necessità di procedere all'integrazione della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Casali ed il dott. Fabrizio Raina sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia, in sostituzione dei signori Marco Ripa ed Ernesto Via.

Art. 2.

I signori Carlo Gerla e Alessandro Taverna sono nominati membri supplenti in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia, in sostituzione dei signori Bruno Zanirato e Marco Boveri.

Art. 3.

Allo stato, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia risulta pertanto così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente;

Casali Luigi, Ferretti Pietro, Diegoli Gabriele e Giorgi Piero in qualità di rappresentanti effettivi dei datori di lavoro;

Ricci Emilio, Beltrame Erminio, Castoldi Maurizio e Dolcini Carlo in qualità di rappresentanti effettivi dei lavoratori;

Raina Fabrizio, Lacchini Annunziata, Corbella Massimo e Cordara Angelo in qualità di rappresentanti supplenti dei datori di lavoro;

Spedicato Antonio, Gerla Carlo, Pozzati Alberto e Taverna Alessandro in qualità di rappresentanti supplenti dei lavoratori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 5 settembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

03A11107

DECRETO 19 settembre 2003.

Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa»;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 376 del 27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività, di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza di semplificazione della procedura amministrativa attraverso la razionalizzazione dei termini delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività senza incidere su diritti soggettivi;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 376 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata in data 27 giugno 2002, concernente «Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

MODIFICA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI ESERCIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, DI CUI ALL'ART. 12 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124. DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 14, COMMA 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL
nella seduta del 27 giugno 2002

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che gli organi dell'Istituto hanno più volte ribadito la centralità della «Semplificazione», nella più ampia accezione del termine e la necessità di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria dinamicità;

Vista, in particolare, la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61, del consiglio di indirizzo e vigilanza;

Vista la propria delibera del 14 marzo 2001, n. 150, di approvazione all'adesione dell'Istituto al progetto «Servizi integrati alle imprese»;

Rilevata l'esigenza di omogeneizzare i termini per gli adempimenti nei confronti dei vari enti;

Visto l'art. 55, comma 1, lettera *t)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delle procedure;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, che demanda al consiglio di amministrazione dell'Istituto la possibilità di adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Rilevato che il suddetto art. 14, comma 2, prevede a tal fine l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera

di approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

al comma 1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «almeno cinque giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole «contestualmente all'inizio»;

al comma 2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «preventiva» è sostituita con la parola «contestuale»;

al comma 3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «ottavo» è sostituita con la parola «trentesimo»;

al comma 4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «otto» è sostituita con la parola «trenta».

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Il presidente: BILLIA

03A11085

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Donna In» a r.l., in Fiuminata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Donna In» a r.l. con sede in Fiuminata (Macerata), costituita in data 18 marzo 1986 con atto a rogito notaio dott. Francesco Eusebi, repertorio n. 27665/7901, registro società n. 1084, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11093

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Gesticoop» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Gesticoop» a r.l. con sede in Macerata, costituita in data 2 febbraio 1989 con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Belogi, repertorio n. 54441/4653, registro società n. 8233, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11094

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Zoo.Ma. - Consorzio Zootecnico Marchigiano» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Co.Zoo.Ma - Consorzio Zootecnico Marchigiano» a r.l. con sede in Macerata, costituita in data 18 novembre 1991 con atto a rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, repertorio n. 51807, registro società n. 9465, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11095

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Salopette» a r.l., in San Severino Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971,

n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Salopette» a r.l. con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita in data 11 luglio 1996 con atto a rogito notaio dott. Benedetto Sciapichetti, repertorio n. 42806, registro società n. 90165/1996, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11096

Decreto 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Acli S. Esuperanzio» a r.l., in Cingoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Acli S. Esuperanzio» a r.l. con sede in Cingoli (Macerata), costituita in data 2 settembre 1965 con atto a rogito notaio dott. Lorenzo Lorenzelli, repertorio n. 65540, registro società n. 1339, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11097

Decreto 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale «Out Out» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa sociale «Out Out» a r.l. con sede in Macerata, costituita in data 17 settembre 1993 con atto a rogito notaio dott. Piergiorgio Moscetta, repertorio n. 23341, registro società n. 10491, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11098

Decreto 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della piccola società cooperativa «Cittadino del Mondo» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della piccola società cooperativa «Cittadino del Mondo» a r.l. con sede in Macerata, costituita in data 19 novembre 1998 con atto a rogito notaio dott. Lino Valori, repertorio n. 37777, registro società

n. 1937/1999, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11099

Decreto 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Sta.Co» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Co.Sta.Co.» a r.l., con sede in Macerata, costituita in data 28 marzo 1977 con atto a rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, repertorio n. 14290, registro società n. 2608, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11100

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co. Service» a r.l., in Matelica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Co. Service» a r.l. con sede in Matelica, costituita in data 22 settembre 1992 con atto a rogito notaio dott. Gianfrancesco Paloni, repertorio n. 41822, registro società n. 1602, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11101

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Coop.Mac.» a r.l., in San Ginesio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Coop.Mac.» a r.l. con sede in San Ginesio, costituita in data 15 giugno 1995 con atto a rogito notaio dott. Lorenzo Valeri, repertorio n. 2188, registro società n. 11360, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11106

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Achille Grandi», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il verbale in data 19 dicembre 1985 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Achille Grandi», con sede in Grottaglie - via Socrate n. 11, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Russo Giuseppe;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1985 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata l'impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Notaristefano Maria, consulente del lavoro, nata a Taranto il 28 febbraio 1976, residente in Taranto - via Circonvallazione dei fiori n. 215/L, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Achille Grandi», con sede in Grottaglie, costituita in data 27 marzo 1974 per rogito notaio dott. Tonino Grassi, in sostituzione del sig. Russo Giuseppe.

Taranto, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11108

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agritur», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il verbale in data 8 ottobre 1990 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Agritur», con sede in Grottaglie - via Cagliari n. 31, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'ari. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del dott. Chirico Raffaele;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1990 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Notaristefano Maria, consulente del lavoro, nata a Taranto il 28 febbraio 1976, residente in Taranto - via Circonvallazione dei fiori n. 251/L, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agritur», con sede in Grottaglie, costituita in data 28 luglio 1986 per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano, in sostituzione del dott. Chirico Raffaele.

Taranto, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11109

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Zizzari», in Torricella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il verbale in data 25 settembre 1987 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Angelo Zizzari», con sede in Torricella - via per Sava n. 9, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Franzoso Michele;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1987 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata l'impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Notaristefano Maria, consulente del lavoro, nata a Taranto il 28 febbraio 1976, residente in Taranto - via Circonvallazione dei fiori n. 251/L, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Zizzari», con sede in Torricella, costituita in data 4 aprile 1977 per rogito notaio dott. Gianfranco Troise, in sostituzione del sig. Franzoso Michele.

Taranto, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11110

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Martino cooperativa tra autisti noleggiatori e autotrasportatori di merci», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 11 ottobre 1967 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «San Martino cooperativa tra autisti noleggiatori e autotrasportatori di merci», con sede in Martina Franca - via Orsini n. 5, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Gianfrate Antonio;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1967 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata l'impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Notaristefano Maria, consulente del lavoro, nata a Taranto il 28 febbraio 1976, residente in Taranto - via Circonvallazione dei fiori n. 251/L, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Martino cooperativa tra autisti noleggiatori e autotrasportatori di merci», con sede in Martina Franca, costituita in data 9 marzo 1967 per rogito notaio dott. Cisternino Ennio, in sostituzione del sig. Gianfrate Antonio.

Taranto, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11111

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 29 giugno 2003 nella provincia di Brindisi;

grandinate 21 maggio 2003 nella provincia di Lecce;

grandinate 29 giugno 2003 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge

14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Brindisi: grandinate del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3 comma 2-*bis*, nel territorio del comune di Francavilla Fontana;

Lecce: grandinate del 21 maggio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Aradeo, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatone, Galatina, Giuggianello, Maglie, Melpignano, Muro Leccese, Nardò, Sanarica, Seclì, Scorrano, Sogliano Cavour; grandinate del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Leverano, Copertino, Veglie, Nardò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11055

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 6 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 nelle province di Benevento e Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Benevento: piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Apice, Apollosa, Arpaise, Baselice, Benevento, Bucciano, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Solopaca, Torrecuso, Vitulano;

piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Melizzano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso;

Salerno: piogge alluvionali dal 6 gennaio 2003 al 12 gennaio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Monte San Giacomo, Montecorvino Pugliano, Ottati, Pisciotta, Postiglione, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Sassano, Torre Orsaia, Tortorella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11056

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 giugno 2003 nella provincia di Bologna;

grandinate dal 17 giugno 2003 al 4 luglio 2003 nella provincia di Ferrara;

grandinate 28 giugno 2003 nella provincia di Forlì-Cesena;

grandinate 28 giugno 2003 nella provincia di Modena;

grandinate 28 giugno 2003 nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bologna: grandinate del 17 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Argelato, Castello d'Argile, Pieve di Cento;

Ferrara: grandinate del 17 giugno 2003, del 29 giugno 2003, del 4 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)-bis* e comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Mirabello, Ro, Vigarano Mainarda;

Forlì-Cesena: grandinate del 28 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena;

Modena: grandinate del 28 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)-bis* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Formigine, Modena;

Ravenna: grandinate del 30 maggio 2003 e del 2 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio del comune di Faenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11057

DECRETO 1° ottobre 2003.

Rettifica al decreto 9 settembre 2003, concernente: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2003, concernente: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la cam-

pagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato al comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, fra i V.Q.P.R.D. che possono utilizzare la pratica dell'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale, la tipologia «Dolcetto» per la denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;

Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 settembre 2003 sopracitato, con la previsione della possibilità dell'utilizzo della pratica dell'arricchimento per la denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 settembre 2003, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte», è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto:

«Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione, nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale:

"Langhe";
"Dolcetto d'Alba";
"Dolcetto di Dogliani";
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba";
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi";
"Nebbiolo d'Alba";
"Barbera d'Alba";
"Roero";
"Verduno Pelaverga" o "Verduno"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme nella giornata del 12 settembre 2003;

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali del citato ufficio, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico il giorno 12 settembre 2003 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dell'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata data comunicazione al Garante del contribuente della regione Calabria.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 17 settembre 2003

p. *Il direttore regionale:* PERRI

03A10838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1768
Yen giapponese	129,92
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,70455
Corona svedese	8,9682
Franco svizzero	1,5494
Corona islandese	89,60
Corona norvegese	8,2030
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	31,920
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,96
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6519
Lira maltese	0,4291
Zloty polacco	4,5599
Leu romeno	38602
Tallero sloveno	235,7400
Corona slovacca	41,310
Lira turca	1622000
Dollaro australiano	1,7071
Dollaro canadese	1,5723
Dollaro di Hong Kong	9,0748
Dollaro neozelandese	1,9693
Dollaro di Singapore	2,0279
Won sudcoreano	1354,56
Rand sudafricano	8,0313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11158

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente il decreto di regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Xigris drotrecogin alfa attivato».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 22 luglio 2003, alla pag. 30, prima colonna, dove è scritto: «prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 363,77», leggasi: «prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 391,14», alla pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.458,16», leggasi: «prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.567,88».

03A11051

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 753 del 26 febbraio 2003, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Detrusitol».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 21 luglio 2003, dove è scritto: «A.I.C. n. 034468219/M», leggasi: «A.I.C. n. 034168219/M».

03A11052

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 453 dell'8 giugno 2000, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Duraphat».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2000, dove è scritto: «codice fiscale n. 00724140157», leggasi: «codice fiscale n. 05777271007».

03A11053

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 518 del 20 ottobre 2000, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oragard».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 2000, sotto la frase: «specialità medicinale ORAGARD», leggasi: «titolare A.I.C. Colgate Palmolive Italia S.r.l. - via Giorgione, 59/63 cap. 00147 Italia - codice fiscale n. 05777271007».

03A11054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Alpe soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 94, costituita per rogito notaio dott. Nicola Pesce in data 21 settembre 1955, repertorio n. 367, codice fiscale n. 00136180767, BUSC n. 71/52798;

2) «I Fili di Arianna soc. coop. a r.l.», con sede in S. Chirico Nuovo (Potenza), via Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 9 giugno 1989, repertorio n. 7835, codice fiscale n. 01023310764, BUSC n. 2225/242781,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111, fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11062

Provvedimento concernente l'annullamento e approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32835 del 18 settembre 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 328329 del 15 maggio 2003 relativo all'approvazione del programma di crisi aziendale della Audoli & Bertola S.p.a. per l'unità di San Mauro Torinese limitatamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 31 marzo 2004 ed è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gruppo Aturia già Audoli & Bertola, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 marzo 2004.

03A11088

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32833 del 18 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Camuzzi Editoriale, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 20 luglio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32839 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Huntsman Patrica, con sede in Castiglione Stiviere (Mantova), unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 6 luglio 2003 al 5 gennaio 2004.

Con decreto n. 32840 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Datapoint Italia, con sede in Vimodrone (Milano), unità di Brescia, Lodi, Roma, Torino, Vimodrone (Milano), per il periodo dal 22 febbraio 2003 al 21 febbraio 2004.

Con decreto n. 32841 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bogetto Impianti, con sede in Torino, unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 27 giugno 2003 al 26 giugno 2004.

Con decreto n. 32842 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. C.I.P.A.S., con sede in Putignano (Bari), unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 32843 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Petroni, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Calderara di Reno (Bologna), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 32844 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società italiana sterilizzazioni, con sede in Vittoria (Ragusa), unità di Albenga (Savona), Fondi (Latina), Vittoria (Ragusa), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32845 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), Orbassano (Torino), per il periodo dal 4 febbraio 2003 al 3 agosto 2003.

Con decreto n. 32846 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Aeffe, con sede in Petriolo (Macerata), unità di Petriolo (Macerata), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 32847 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Multimoda Uomo, con sede in Bergamo, unità di Verano Brianza (Milano), per il periodo dal 6 maggio 2003 al 25 agosto 2003.

Con decreto n. 32848 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mondial Pulimento, con sede in Roma, unità di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 32849 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Matera, Potenza, per il periodo dal 12 ottobre 2001 all'11 ottobre 2002.

Con decreto n. 32850 del 19 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferroser c/o F.S. di Agrigento, con sede in Bari, unità di Agrigento, Bari, Caltanissetta, Catania, Gela (Caltanissetta), Modica (Ragusa), Palermo, Trapani, per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 32852 del 22 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. La Primula, con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Civita Castellana (Viterbo), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 32853 del 22 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo), unità di Fabrica di Roma (Viterbo), Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 30 aprile 2004.

03A11089

Provvedimento concernente l'annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32854 del 19 settembre 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 32339 del 15 maggio 2003, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Audoli & Bertola S.p.a. per l'unità di San Mauro Torinese (Torino) ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Aturia, con sede in Gessate (Milano), unità di San Mauro Torinese (Torino), relativamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 31 marzo 2004.

03A11090

Provvedimento concernente la modifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32851 del 19 settembre 2003, è modificato il decreto ministeriale n. 31603 del 24 ottobre 2002 nella parte relativa all'indicazione dei lavoratori interessati, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Isogard Italia, con sede in Milano.

03A11091

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo I.M.A. S.p.a., in Milano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo I.M.Q. S.p.a., con sede legale in via Quintiliano, n. 43 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 giugno 2003, prot. n. 830448, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo I.M.Q. S.p.a., con sede legale in via Quintiliano, n. 43 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo I.M.Q. S.p.a., con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A11050

Autorizzazione all'organismo Nemko S.p.a., in Biassono, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 6 febbraio 2003, prot. n. 829961, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo Nemko S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116 - Biassono (Milano), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

03A11058

Autorizzazione all'organismo Imamoter, in Cassana, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Imamoter, con sede legale in via Canal Bianco, 28 - Cassana (Ferrara), acquisita in atti di questo Ministero in data 16 aprile 2003, prot. n. 830223, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Imamoter, con sede legale in via Canal Bianco, 28 - Cassana (Ferrara), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo Imamoter, con sede legale in via Canal Bianco, 28 - Cassana (Ferrara), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

B. Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

03A11059

Autorizzazione all'organismo Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova, 11 - Rho (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 14 febbraio 2003, prot. n. 829981, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova, 11 - Rho (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova, 11 - Rho (Milano), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

03A11060

Autorizzazione all'organismo Rina S.p.a., in Genova, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, 11 settembre 2002 acquisita in atti di questo Ministero in data 18 settembre 2002, prot. n. 787581, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A11061

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Partner società cooperativa a r.l.», in Bolzano

Con deliberazione n. 834 del 22 settembre 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Partner società cooperativa a r.l.» con sede in Bolzano, corso Libertà n. 42, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, nominando il liquidatore nella persona del rag. Marcello Salsotto con studio in Bolzano, piazza Walther n. 22.

03A11063

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del nuovo conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 145, adottata in data 2 settembre 2003, ha nominato il segretario generale dott. Ettore Lalli, conservatore del registro delle imprese dal 1° ottobre 2003, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

03A11076

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501235/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.